



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE

Sezione Civile

Il Tribunale di Crotona, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dr.ssa Ilaria De Pasquale, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. **980** del R.G.A.C. dell'anno **2018**, decisa ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. all'udienza del 26 novembre 2020, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 221, comma 4, d.l. 34/2020, conv. dalla l. n. 77/2020;

TRA

MA.MI.DO S.R.L. (P.I. 00994640495), in persona del legale rappresentante *pro-tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Cizza, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in Crotona, alla Via Firenze, n. 52;

OPPONENTE

E

RIOLO LEOPOLDO IN QUALITÀ DI TITOLARE DELLA OMONIMA DITTA INDIVIDUALE, (P.I. 02468800798), rappresentato e difeso dall'Avv. Natale De Meco, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Crotona, alla Via Panella, n. 182/B;

OPPOSTO

Oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 126/2018, emesso in data 26/02/2018.

Conclusioni: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Ma.Mi.Do. S.r.l. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 126/2018, emesso in data 26/02/2018, con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di Riolo Leopoldo, in qualità di titolare della omonima ditta individuale, della somma di € 29.826,96, oltre interessi ai sensi del D.lgs. 231/2002 e spese del giudizio monitorio, quale credito derivanti dall'esecuzione di lavori di cui al contratto di appalto stipulato in data 16/04/2008. A sostegno dell'opposizione, eccepiva



preliminarmente l'inammissibilità della domanda monitoria per violazione del principio del *ne bis in idem*, trattandosi di crediti già oggetto di precedente accertamento giurisdizionale, nonché l'improponibilità della domanda monitoria, per essere la controversia devoluta alla cognizione di collegio arbitrale, ai sensi dell'art. 9 del contratto di appalto; nel merito, eccepiva l'infondatezza della pretesa creditoria, per inadempimento contrattuale della controparte.

Si costituiva in giudizio l'opposto, resistendo alla domanda.

Successivamente, rigettata la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, parte opposta ha aderito all'eccezione preliminare di arbitrato sollevata dall'opponente, chiedendo tuttavia volersi sospendere il presente giudizio al fine di consentire l'avvio del procedimento di arbitrato.

Tanto premesso, si osserva che nel contratto di appalto dedotto in giudizio è presente, sub art. 9, la clausola compromissoria del seguente tenore: "Le parti convengono di deferire ad arbitri qualsiasi controversia o contestazione dovesse sorgere per l'interpretazione del presente contratto, per la sua esecuzione e per la liquidazione del prezzo, nonché in sede di verifica o collaudo e di consegna delle opere".

La presente controversia ha ad oggetto l'esecuzione della prestazione di pagamento del corrispettivo dell'appalto e, pertanto, rientra nell'ambito applicativo della clausola compromissoria, che riserva alla competenza arbitrale le controversie relative all'esecuzione del contratto senza alcuna specificazione, nonché alla liquidazione del prezzo.

Come più volte osservato dalla Corte di Cassazione, l'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo, atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte*; tuttavia, quando sia proposta opposizione ed il debitore ingiunto abbia eccepito la competenza arbitrale, per un verso si verificano, a seguito della contestazione del credito, i presupposti fissati nel compromesso; e per altro verso, viene a cessare la competenza del giudice ordinario, con la conseguenza che quest'ultimo, una volta che rilevi la esistenza della valida clausola compromissoria, deve dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri (cfr., tra le altre, Cass. n. 8166/1999).

Per quanto osservato, deve essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo, rientrando la controversia nella competenza arbitrale.



Considerate le ragioni della decisione e l'adesione di parte opposta all'eccezione preliminare – sia pure successivamente alla emissione dell'ordinanza ex art. 648 c.p.c., di rigetto dell'istanza di concessione della provvisoria esecuzione – si stima equo disporre l'integrale compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale di Crotona, definitivamente pronunciando, rigettata ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:

- dichiara la nullità del decreto ingiuntivo opposto, essendo la controversia devoluta alla competenza arbitrale;
- compensa le spese processuali.

Crotona, 26/11/2020.

Il Giudice

Dr.ssa Ilaria De Pasquale

